

REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14

COLLEGIO TECNICO CONSULTIVO:

Ing. Adelio PAGOTTO (Presidente) - Ing. Nabil EL HAMADIE' – Ing. Luca PIACENTINI (Componenti)

ESPRESSIONE DI PARERE del CCT

Reso dal Collegio Tecnico Consultivo composto da: - **ING. Adelio PAGOTTO**, presidente; - **ING. Luca PIACENTINI**, membro nominato dall'Appaltatore; - **ING. Nabil EL HAMADIE'**, membro nominato dalla Committente; costituito in data 09/11/2023 con Determina n. 1945 del 09/11/2023 avente per oggetto l'espressione di parere su quesiti e riserve maturate nel corso dei lavori ovvero nell'ambito dell'esecuzione dell'appalto inerente la "REALIZZAZIONE DEL RACCORDO VIARIO NORD-SUD A SAN CESARIO SUL PANARO (MO) IN VARIANTE ALLA SP 14" aggiudicato all'impresa **CONSORZIO STABILE MODENESE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI, CF 03126320369**, con sede in via Giardini n. 1305, Modena, Esecutrici **FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L, CF 00279260368**, con sede in Via Provinciale 700, Montese e **COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, CF 01810030369** con Determinazione di aggiudicazione n. 454 del 01/04/2021 (CUP G41B15000090005 – CIG 8469784EDA). La determina di nomina del Collegio esclude a termini di legge l'espressione del CCT con efficacia di Lodo Arbitrale sui contenziosi economici maturati in fase di esecuzione del Contratto d'Appalto assegnando al CCT "una mera funzione consultiva".

I lavori in oggetto sono stati consegnati in data 4 novembre 2021 con termine di consegna fissato a 28 mesi naturali e consecutivi.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con Domanda di parere, il Collegio veniva attivato avendo necessità di sciogliere n. 3 riserve che l'Appaltatore ha iscritto nella contabilità lavori (SAL emessi) a tal fine venivano posti n. 3 quesiti sulle materie oggetto del contendere formulati in parallelo dalle Parti coinvolte.

I quesiti comunicati al CCT sono di seguito integralmente richiamati:

Stazione Appaltante

1) Quesito relativo al riconoscimento del sovrapprezzo per il trasporto del materiale da rilevato

Per la realizzazione del rilevato stradale della Variante di San Cesario, il Progetto Esecutivo nelle sezioni tipo (vedi allegato n.1) fa SEMPRE riferimento a terre tipo " A1, A2-4, A2-5, A3" (tutte ascrivibili al campo delle ghiaie) senza alcuna nota che ammetta in alternativa l'impiego delle "terre calcificate", che peraltro invece sono citate per lo strato inferiore indicato in sezione tipo "Eventuale bonifica con stabilizzato a calce in sito (var.)".

Nel Capitolato Norme Tecniche di Autostrade per l'Italia (vedi allegato n.2 - stralcio) è prevista la possibilità di utilizzo di terre calcificate anche per il rilevato e non solo per la bonifica, ma trattandosi di un Capitolato Generale, viene precisato che occorre fare SEMPRE riferimento a quanto previsto nel Progetto Esecutivo.

Nel Computo Metrico Estimativo del Progetto Esecutivo (vedi allegato n.3 - stralcio), per la costruzione del rilevato compaiono due voci:

- art. 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM che prevede che il prezzo del materiale remunererà anche il trasporto entro un raggio di 5 km dal cantiere;

- art. 21.A.01.010 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM.

Il Computo Metrico Estimativo prevede che per la formazione di tutto il rilevato (lavori a misura) siano necessari 219.783,80 mc di materiale, dato desumibile dall'elaborato del Progetto Esecutivo CCP0010-2 "Computi e stime bilancio terre; per questo stesso volume il Computo prevede un sovrapprezzo per una distanza di 3 km, oltre ai 5 km già remunerati nella voce della fornitura del materiale. La scelta del progettista di limitare l'applicazione del sovrapprezzo a soli 3 km è corretta, in quanto giustificata dal fatto

che entro la distanza di 8 km (5 km previsti dalla voce per la fornitura di materiale + 3 km di sovrapprezzo) è presente la Cava Padulli indicata con il n. 5 nella tavola di progetto "Aree di cantiere, cave e depositi" (vedi allegato n.4) che ha una disponibilità di materiale tipo "A1, A2-4, A2-5, A3" ben superiore al fabbisogno del cantiere per la realizzazione del rilevato della Variante di san Cesario.

L'Appaltatore in sede di gara ha offerto, nella lista delle lavorazioni, un prezzo sia per la fornitura del materiale e pari a 13,10 €/mc (comprensivo del trasporto entro 5 km di distanza dal cantiere) sia un prezzo per il trasporto oltre i 5 km e pari a € 0,45 per ogni km in più. L'Appaltatore durante il periodo di pubblicazione del bando di gara non ha avanzato nessuna richiesta di chiarimento in merito all'applicazione del sovrapprezzo nella misura limitata a soli 3 km.

Ad avvenuta consegna dei lavori, l'Appaltatore ha manifestato la volontà di provvedere alla formazione del rilevato stradale mediante l'utilizzo di terre calcificate e non di materiale tipo "A1, A2-4, A2-5, A3" come previsto dal Progetto Esecutivo. La Direzione Lavori ha valutato questa scelta ammissibile in quanto "isocosto" e sicuramente non peggiorativa dal punto di vista tecnico.

A tutt'oggi nel SAL 6 (lavori a tutto il 12/06/2023), il volume di rilevato contabilizzato è pari a mc 197.711,68 e a questo stesso volume è stato applicato il sovrapprezzo per il trasporto per 3 km, oltre ai 5 km citati, come previsto nel Computo Metrico Estimativo.

L'Appaltatore ha iscritto una specifica riserva nel registro di contabilità in occasione della firma del SAL 1 in data 05/05/2022, riserva sistematicamente reiterata in occasione dei successivi SAL, contestando il mancato riconoscimento del sovrapprezzo per distanze superiori agli 8 km (5 km + 3 km).

Questo presunto mancato compenso è stato quantificato dall'Appaltatore in 988.000 € indicando due cave di prestito della terra da calcificare: la cosiddetta cava "Scartazza di Modena" e la cosiddetta cava "Tunnel di Casalecchio".

Nella cava "Scartazza di Modena" sono stati prelevati 130.734,28 mc di terra (a detta dell'Appaltatore e in attesa di ricevere la documentazione di trasporto), a cui andrebbe applicato un sovrapprezzo per una distanza pari a 4,10 km (al netto dei 3 km di sovrapprezzo già contabilizzati e liquidati).

Nella cava "Tunnel di Casalecchio" sono stati prelevati 66.968,40 mc di terra (a detta dell'Appaltatore e in attesa di ricevere la documentazione di trasporto) a cui andrebbe applicato un sovrapprezzo per una distanza pari a 24,00 km (al netto dei 3 km di sovrapprezzo già contabilizzati e liquidati).

Si segnala che la provenienza del materiale terroso da questa seconda cava di prestito è da accertare in quanto la Direzione Lavori in quel sito non ha effettuato l'accettazione dei materiali.

QUESITO: interpelliamo il CCT per chiedere se ritiene ammissibile e in che misura, il riconoscimento di un sovrapprezzo per il trasporto del materiale per una distanza superiore a quella prevista dal Progetto Esecutivo che è pari a 3 km.

2) Quesito relativo al metodo di calcolo della revisione prezzi (comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 "Decreto aiuti")

All'interno del foglio di calcolo "prospettocalcolomaggioreimportoSAL" (vedi allegato n.5) predisposto sulla base delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e utilizzato dalla S.A. per il calcolo della revisione prezzi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ("Decreto aiuti"), vorremmo che il CCT ponesse l'attenzione alle colonne "F" ed "H".

Colonna "F": PREZZO UNITARIO determinato alle condizioni contrattuali, al netto del ribasso e dell'IVA: in questa colonna sono stati inseriti i prezzi offerti dall'Appaltatore nella lista delle lavorazioni e che corrispondono di fatto al prezzo determinato alle condizioni contrattuali, come recita la dicitura proposta dal MIT.

Colonna "H": PREZZO UNITARIO determinato ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.L. 50/22, al netto del ribasso e dell'IVA: in questa colonna sono stati inseriti i prezzi del Listino Anas - ultimo aggiornamento disponibile alla data del calcolo - al netto del ribasso medio offerto dall'Appaltatore e calcolato come rapporto percentuale tra l'importo complessivo offerto nella lista delle lavorazioni e l'importo a base d'asta.

L'Appaltatore ha iscritto una riserva in registro di contabilità relativamente ai SAL n. 5 e n. 6, contestando di fatto il metodo di calcolo utilizzato.

QUESITO: interpelliamo il CCT per chiedere se ritiene o meno corretto il metodo di calcolo utilizzato dalla S.A. per la revisione prezzi ai sensi del comma 1 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ("Decreto aiuti").

3) Quesito relativo al calcolo dell'indennità per la mancata tempestiva risoluzione di alcune interferenze

La consegna dei lavori è avvenuta il 04/11/2021 e da subito l'Appaltatore ha contestato la mancata tempestiva risoluzione di alcune interferenze costituite da sottoservizi.

La Direzione Lavori, consapevole della problematica evidenziata, si è prodigata per risolverla, sollecitando ulteriormente gli enti gestori.

Nel file "situazione interferenze san cesario" (vedi allegato n.6) sono evidenziate tutte le fasi di risoluzione delle interferenze che parzialmente occupavano l'area di cantiere.

L'Appaltatore ha iscritto una specifica riserva in fase di consegna (iscritta nel registro in data 23/11/2021) e poi sistematicamente reiterata in occasione dei successivi SAL, contestando la mancata disponibilità delle aree.

QUESITO: interpelliamo il CCT per chiedere se e in che misura indennizzare l'Appaltatore per la mancata immediata disponibilità delle aree, che poi è stata progressivamente risolta e tenendo presente che:

- la maggior parte delle aree di cantiere erano comunque disponibili da subito, alla data di consegna dei lavori;
- la mancata risoluzione delle interferenze non ha impedito l'avvio delle lavorazioni di quelle opere che ricadevano nelle aree interferite dai sottoservizi.

Appaltatore

La sottoscritta Impresa, aggiudicataria del contratto di appalto in oggetto, riconferma a codesta Stazione appaltante, dandone così notizia anche allo spett.le CCT appositamente costituito, la sussistenza di un ammontare di riserve avanzate dalla scrivente sugli atti contabili a tutto il S.A.L. n. 6 per lavori a tutto il 12/06/2023, per complessivi € 4.044.678,27, afferenti a diverse fattispecie, di natura risarcitoria ovvero contabile, e riconducibili sia a "fatti continuativi" sia a circostanze già apprezzabili in tutta la loro portata.

Premesso che:

- l'Appaltatore ha iscritto sul Registro di Contabilità aggiornato al S.A.L. n. 6 per lavori a tutto il 12 giugno 2023, n. 22 riserve, denominate e numerate specificamente: n° 1, n° 1.a, n° 1.b, n° 1.c, n° 1.d, n° 2, n° 3, n° 4, n° 5, n° 5.a, n° 5.b, n° 6, n° 6.a, n° 6.b, n° 6.c,

n° 6.d, n° 6.e, n° 7, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11, di cui due di esse, le n° 2 e n° 7 lasciate decadere in quanto hanno trovato soluzione nel corso dell'appalto;

- la Stazione appaltante alla presente data ha proceduto con una emissione solo parziale dei certificati di pagamento integrativi in applicazione del meccanismo revisionale di aggiornamento dei prezzi contrattuali di cui all'art. 26 del decreto 17 maggio 2022, n. 50 (così come esteso all'anno corrente 2023 con la Legge di Bilancio 2023, L. 29.12.2022, n. 197), ed in particolare il "Certificato straordinario n. 364" del 17/06/2022 per un ammontare di € 74.752,57 a fronte di un calcolo revisionale sviluppato dall'Impresa ed esposto in riserva per complessivi € 1.935.395,64;

- il citato art. 26 prevede che la Stazione appaltante proceda col rilascio del certificato di pagamento revisionale "contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento" e quindi con la liquidazione nei termini stabiliti dall'art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016, ossia "nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori";

Considerato che.

- in data 9 novembre 2021 ha avuto luogo la riunione, di cui è stato redatto relativo verbale, di costituzione e insediamento del CCT in presenza dell'Ing. Luca Piacentini e dell'Ing. Nabil El Hamadie' con nomina, di comune accordo tra le parti, dell'Ing Adelio Pagotto come Presidente del Collegio;
- attesa la diversa posizione delle parti riguardo all'avvalersi o meno della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 76/2020, si prende atto che il Collegio rimarrà competente per la funzione consultiva riconosciuta dalla normativa vigente;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, il Collegio svolge le sue funzioni "per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso";
- l'art. 3.2.1 delle Linee guida approvate con il D.M. 17 gennaio 2022 recita "Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve";
- è possibile, nell'ambito dell'appalto in oggetto, deferire al Collegio le decisioni in ordine alle riserve iscritte;
- la complessità della controversia insorta tra le parti di cui alle premesse richiede necessariamente una trattazione unitaria allo scopo di addivenire ad una composizione complessiva, tenendo anche conto che talune significative circostanze impeditive al regolare svolgimento dell'appalto possono considerarsi risolte, e soprattutto dovendosi tenere in conto che il protrarsi di una mancata definizione bonaria del contendere, in ragione dell'entità dell'esposizione dell'appaltatore, rischia di compromettere seriamente il regolare svolgimento dell'appalto de quo;

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente Impresa manifesta con la presente l'intenzione di procedere con la richiesta di uno specifico parere del Collegio Tecnico Consultivo, su quanto esposto con lo strumento della riserva e per tali ragioni formula i seguenti quesiti al CCT affinché possa trovare una pacifica risoluzione in merito alle rispettive questioni oggetto delle su richiamate n. 20 riserve iscritte e/o riconfermate sugli atti contabili a tutto il S.A.L. n. 6:

«Si chiede a codesto Spett.le Collegio di avviare l'istruttoria sulla situazione in essere con riferimento alla totalità delle riserve iscritte e che ad oggi non hanno trovato soddisfacimento (n° 1, n° 1.a, n° 1.b, n° 1.c, n° 1.d, n° 3, n° 4, n° 5, n° 5.a, n° 5.b, n° 6, n° 6.a, n° 6.b, n° 6.c, n° 6.d, n° 6.e, n° 8, n° 9, n° 10, n° 11), e giungere così ad una determinazione complessiva ed omnicomprensiva in merito, esprimendosi con particolare riguardo in merito alle seguenti questioni:

Quesito 1. essendo dovere della Stazione Appaltante garantire la piena disponibilità delle aree di cantiere, che devono essere messe a disposizione dell'appaltatore libere da impedimenti, così da consentire all'Impresa esecutrice di impiegare la propria struttura produttiva e operativa secondo criteri di efficienza ed economicità, anche in ossequio al principio di cooperazione e buona fede esecutiva, si chiede pertanto al preg.mo Collegio di esprimersi in merito al diritto dell'appaltatore di vedersi ristorati i maggiori oneri da ciò derivanti in termini di maggiori spese generali infruttifere, ritardata percezione dell'utile, sottoutilizzo attrezzature – mancato ammortamento e sottoutilizzo della manodopera in relazione al protrarsi delle condizioni impeditive al regolare svolgimento dei lavori, o dell'effetto da esse derivante sulle tempistiche esecutive, connesse alle motivazioni succintamente richiamate, quali in particolare le interferenze con servizi di rete non risolte preventivamente, rincaro dei materiali da costruzione e loro irreperibilità nonché del rincaro dei costi del carburante e dell'energia;

Quesito 2. si chiede al preg.mo Collegio di esprimersi in merito al diritto dell'appaltatore di vedersi riconosciuti oltre ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle norme anti Covid-19, la reintegrazione delle maggiori spese generali dovute all'incremento delle spese aziendali correlate alla pandemia, quale circostanza imprevedibile e imprevedibile sia per la Stazione Appaltante che per l'Appaltatore tale da richiedere un riequilibrio del sinallagma anche per quanto attiene appunto la rivalutazione delle spese generali; tenuto conto del contratto stipulato "a corpo e a misura", e con riferimento a partite afferenti alle categorie "a misura" secondo il progetto esecutivo posto a base di gara, il prezzo unitario di contratto inerente al sovrapprezzo per trasporto di materiale da cava oltre i 5 km (art. 21.A.01.010), prevede nella descrizione che si applichi "dal perimetro del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata";

considerato che dal documento di progetto esecutivo "GEN0002-3 - Relazione tecnico-illustrativa", par. 16, si evince che "E' stato effettuato il censimento delle cave e delle discariche attive principalmente nel raggio di circa 80 km dall'intervento, considerando sia l'area Modenese che quella Bolognese. Per ogni dettaglio si rimanda alla documentazione specifica (CAP0100) ...";

da detto elaborato risultano n. 3 cave individuate per il prelievo di materiale idoneo alla formazione di rilevati, e precisamente: la N. 1 Polo 4 Boschetti Malacappa di Argelato (BO) a km 34, la N. 2 Sanna Cave Nord Bologna a km 28, e la N. 3 Cava Area 10 Baggiovara di Modena a km 28; tuttavia, a fronte di una esaurita capacità estrattiva, da cui la indisponibilità delle cave progettualmente previste, l'appaltatore si è diligentemente attivato nell'individuare dei siti alternativi (cava denominata "Ex Fornace SEL Scartazza" sita a Modena in via Scartazza, cava detta "Tunnel" sita a Casalecchio di Reno, ecc.), tutti a minor distanza rispetto a quelle originariamente previste e con le idonee caratteristiche tecniche da capitolato, in contabilità non sono stati riconosciuti le effettive distanze chilometriche percorse, per cui si chiede al preg.mo Collegio di esprimersi in merito al diritto dell'appaltatore di vedersi corrisposto il pagamento per i chilometri eccedenti i cinque già ricompresi nel prezzo (art. 21.A.02.003) ed i tre parzialmente allibrati mediante il sovrapprezzo "oltre 5 km" (art. 21.A.01.010) della fornitura del materiale, tenendo conto delle cave effettivamente disponibili ed impiegate;

Quesito 3. si chiede al preg.mo Collegio di esprimersi in merito al dovere della Stazione Appaltante l'applicazione del disposto normativo inerente al meccanismo revisionale dei prezzi d'appalto, e specificamente il DECRETO-LEGGE 17 maggio 2022, n.

50 e legge 29 dicembre 2022, n. 197 e s.m.i., con particolare riguardo alle modalità di applicazione dei calcoli revisionali ed alle tempistiche di emissione e pagamento dei certificati revisionali, il tutto in osservanza ai criteri stabiliti dal Codice dei Contratti (cfr. art. 113-bis) ovvero per quanto applicabile in riferimento all'art. 8, comma 4, della legge n. 120 del 2020, e con riferimento altresì alle disposizioni di cui al D.lg. n. 231/02.»

In estrema sintesi e per semplicità al fine anche di una individuazione immediata, gli argomenti oggetto di contenzioso, contenuti nei quesiti di cui sopra, verranno trattati nel prosieguo con la sequenza sotto riportata:

QUESITO N.1 – RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI CAUSA INTERFERENZE

QUESITO N.2 – RICONOSCIMENTO COMPENSO ONERI TRASPORTO MATERIALI oltre i 5 km

QUESITO N.3 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL MECCANISMO REVISIONALE (D.lgs n.50/22 e L. n.197/22)

QUESITO 1 (ONERI INTERFERENZE)

Accertata l'ammissibilità e la fondatezza della riserva n° 1 limitatamente al periodo della prima fase (ovvero quella che riguarda i lavori eseguiti e contabilizzati con il 3° SAL), il Collegio reputa che in relazione a tale periodo l'ATI abbia diritto al risarcimento per i maggiori oneri e danni sopportati per la ridotta attività dovuta all'anomalo svolgimento dei lavori imputabile di fatto alla Stazione Appaltante che, come accertato, ha violato sotto il profilo della disponibilità delle aree su cui operare..

Secondo consolidata giurisprudenza, cui il Collegio reputa di aderire, la Provincia di Modena deve riconoscere all'Appaltatore gli oneri diretti da quest'ultima sopportati per sotto utilizzazione di macchine ed attrezzature, spese generali, inefficace impiego del personale, nonché i danni indiretti in termini di mancato beneficio per l'utile non interamente conseguito. Ciò nei limiti della quota corrispondente alla perdita di produttività: ed in particolare della parte di improduttive spese generali, di improduttivo immobilizzo di macchine ed attrezzature di cantiere ed impiego del personale di cantiere, di mancato o minore utile.

Al fine della quantificazione degli importi dovuti, il Collegio ha preliminarmente verificato ed accertato la perdita di produttività registratasi nella fase in esame sulla base del raffronto tra la produzione giornaliera teorica programmata (pari a € 26.309,43 giorno, derivante dal rapporto tra l'importo contrattuale ed il tempo assegnato per l'esecuzione (escludendo la testa e la coda del cronoprogramma non influenti ai fini della produzione di cantiere), riferibile all'originario impegno contrattuale — e desumibile dalla intrinseca correlazione esistente tra il corrispettivo di appalto ed il tempo di esecuzione dell'opera pattuiti — nell'ipotesi di una normale successione di eventi, secondo uno sviluppo progressivo e lineare - e quella effettiva ridotta pari a € 21479,62 giorno, derivante dal rapporto tra l'importo dei lavori eseguiti nel periodo sotteso dal terzo SAL, e la durata del periodo de quo) in conseguenza dell'anomalo svolgimento dei lavori.

La perdita di produttività determinata sulla base di tale raffronto è pari al 18,29% desunto dal seguente calcolo = $[(A/gg\ 26.309,43 - B/igg\ 21479,62) / A/gg\ 26.309,43 \times 100]$.

Il valore della perdita di produttività (18,36%) rispetto a quello, ben più elevato, rappresentato dall'impresa (se rapportato al cumulo delle tre fasi) trova giustificazione nel fatto che, nel periodo sotteso dal primo SAL, ha sicuramente subito una maggiore contrazione (rispetto al periodo sotteso al secondo e terzo SAL) della produzione preventivata ma, evidentemente, gli improduttivi oneri (risarcibili) assumono un valore nettamente inferiore a causa del più lungo arco temporale indagato.

Il criterio sopra delineato, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, è quindi sostanzialmente identico a quello prospettato dall'Appaltatore nella riserva di cui al presente Quesito: fatto salvo il periodo per il quale è ammissibile l'accoglimento della pretesa.

Va innanzitutto chiarito che la pattuizione contrattuale di cui all'art. 14, comma 1: del C.S.A parte prima Norme Generali secondo cui. "il tempo utile per dare ultimati tutti lavori" compresi nell'appalto è fissato in 28 mesi cioè 850 gg effettivi (rispetto ai quali si sono considerati ai fini del cantiere 18,5 mesi realmente operativi ovvero 553 gg in relazione alla reale incidenza delle lavorazioni ed escludendo di fatto la durata esecutiva del viadotto) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di cantierizzazione avvenuta circa 2,5 mesi dopo il verbale di consegna dei lavori (4/11/2021).

E' incontestabile, infine, che il tempo utile contrattuale incorpora (anche) i periodi di inerzia per condizioni climatiche avverse ordinariamente prevedibili in relazione alla localizzazione ed alla natura dell'intervento. Infatti, per l'ipotesi di condizioni climatiche avverse che rivestano carattere di eccezionalità e non possono essere evitate con le cautele ed attrezzature normalmente impiegate per le avversità ordinarie, le norme regolamentari (art. 133: comma 1, DPR 554/1999) e capitolari (art. 24, comma 1, DM 145121110) dispongono la facoltà della Stazione Appaltante, se necessario, di sospendere i lavori.

E di tutta evidenza, quindi, che nel formulare la propria offerta economica, in fase di partecipazione alla gara, l'impresa ha tenuto conto delle suddette circostanze temporali: andrebbe pertanto respinta l'eccezione emersa circa l'inoperosità del cantiere nei primi giorni corrispondenti al periodo di fine anno (2021) e di concreta impraticabilità per condizioni climatiche avverse ci non di meno si è considerato ai fine delle valutazioni incidenti la data di concreto inizio dei lavori e contestualmente pari data per il conteggio del tempo base utile alla realizzazione dei lavori.

In sintesi, se la produzione teorica giornaliera è quantificata sulla base dell'originario impegno contrattuale depurato della percentuale "X" di giorni di fatto non operativi, anche la produzione effettiva deve essere rapportata al medesimo periodo (ridotto della percentuale "X"). E' agevole constatare, mediante semplici operazioni aritmetiche che la perdita di produttività: sia in termini percentuali che assoluti, mantiene lo stesso valore numerico di quello computato per l'ipotesi in cui si assuma, a base del computo, l'intero periodo contrattuale.

Non è ulteriormente condivisibile, dal Collegio; l'assunto che si è prospettato nel corso degli incontri ovvero che l'Appaltatore avrebbe avuto diritto ad accampare pretese solo nell'ipotesi in cui: alla data del 31 marzo 2022 (e quindi dopo 127 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori) le lavorazioni previste da cronoprogramma fossero state completamente impedito a favore di altre parzialmente previste o anticipate temporalmente, considerato che detto principio va esteso a tutta la produzione che nel medesimo periodo contrattuale (o analogamente in frazioni di quest'ultimo) le Imprese designate dal Consorzio aggiudicatario lavori non sono riuscite a realizzare: per responsabilità di fatto del Committente.

Occorre considerare che alla data del 30 settembre 2022 e, quindi, alla risoluzione di tutte le interferenze, ovvero circa 9 mesi dopo il concreto inizio dei lavori, l'ATI è stata messa nelle condizioni di eseguire le lavorazioni secondo propria libera organizzazione sia di maestranze che di mezzi.

Con det. n. 1168 del 05/07/2022 è stato approvato un verbale nuovi prezzi da NP.01 a NP.09, prezzi che hanno contribuito in parte al pagamento di lavorazioni non previste o modificate risolvendo in parte gli oneri di alcune interferenze.

Alla data di riferimento del 30 settembre l'Appaltatore aveva eseguito circa l'82% dell'importo contrattuale previsto nell'identico periodo, considerando che in aggiunta aveva eseguito anche una buona aliquota dei lavori contenuti nella "redigenda perizia senza disporre, nel frattempo, di alcuna certezza in ordine alla sorte della variante medesima — la cui approvazione (avvenuta con det. 271 in data 21/02/2024) veniva comunicata dal RUP con lettera prot. 6526 del 26/02/202 e la cui contrattualizzazione aveva luogo nel successivo mese di settembre 2021: dunque, non era stata garantita la possibilità di recuperare i costi dell'organizzazione produttiva apprestata per eseguire le opere entro i termini pattuiti e che, successivamente, era stata in grado di conseguire accelerazioni produttive diligentemente realizzate, quando si sono verificate le condizioni in occasione dei SS.AA.LL. nn. 2-3, nel ristretto arco temporale di circa 6 mesi (aprile — settembre 2022).

D'altronde, il Collegio rileva che in corso d'opera, la D.L. non ha mai elevato formali contestazioni in ordine ad eventuali ritardi imputabili e/o a carenze organizzative della medesima, dovendosi piuttosto riscontrare la sussistenza di reiterati solleciti di quest'ultima affinché la S.A. si adoperasse per adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e lo risolvere le problematiche emerse.

Il Collegio ritiene, dunque, che tutte le suindicate circostanze abbiano inciso in modo apprezzabile sull'andamento dell'appalto e sui piani operativi di cantiere determinando una variazione del programma dei lavori originariamente previsto e disagi esecutivi ed organizzativi che hanno condizionato la regolare successione degli eventi, innegabilmente snaturata da irregolari dilazioni dei tempi contrattuali in attesa della compiuta definizione della soluzione delle gravanti interferenze, anche mediante la redazione una perizia di variante necessaria a far fronte a sopravvenute/mutate esigenze della Stazione Appaltante.

L'impresa restava conseguentemente obbligata a sopportare le maggiori difficoltà ed i relativi oneri derivanti da rallentamenti di cantiere cui la Stazione Appaltante, in qualità di committente, deve mantenere indenne, proporzionalmente alle proprie accertate responsabilità.

Difatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, anche nell'appalto di opere pubbliche, stante la natura privatistica del contratto, è configurabile, in capo all'Amministrazione committente, creditrice dell'opus, un dovere — discendente dall'espresso riferimento contenuto nell'ad. 1206 c.c. e, più in generale, dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, che permeano la disciplina delle obbligazioni e del contratto — di cooperare all'adempimento dell'appaltatore, attraverso il compimento di quelle attività, distinte rispetto al comportamento dovuto dall'appaltatore, necessarie affinché quest'ultimo possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio.

Accertate le prevalenti responsabilità dell'Amministrazione appaltante in merito all'anomalo svolgimento dei lavori e alla eventuale dilazione dei tempi contrattuali, il Collegio può quindi procedere a dare risposta alle Parti circa i contenuti del quesito n° 1, per la parte in cui esse siano ammissibili e fondate.

Di seguito si riportano le determinazioni elaborate dal Collegio al fine di determinare, sulla scorta della documentazione fornita dalle Parti nel corso dei vari incontri, gli oneri da riconoscere all'impresa richiedente per effetto della presenza di interferenze.

CALCOLO MAGGIORI ONERI X ANDAMENTO ANOMALO DEL CANTIERE (Revisionata al TERZO SAL)

INTERFERENZE DI CANTIERE Periodo di riferimento 04/11/21 al 30/9/22	9	Mesi
---	----------	-------------

Il metodo proposto trasforma le mancate produzioni in termini economici ad un equipollente periodo di sospensione lavori illegittima (il metodo è sostanzialmente utilizzato nelle valutazioni arbitrali)

IMPORTO CONTRATTUALE al netto di eventuali PERIZIE	euro	€ 14 549 116,33
DURATA APPALTO (OPERE al netto del Cavalcavia e piccole finiture) (mesi)	18,5	553

Produzione giornaliera media €/g € 26 309,43

Ammontare LAVORI previsto dal programma nel periodo considerato euro **€ 7 176 694,16**

IMPORTO SAL

Ammontare lavori effettivamente eseguiti e salizzati (Sal n. 1, Sal n. 2 e Sal n. 3 al 30/9/22)

euro

€ 5 863 935,58

SAL n. 1 a tutto il 31/03/2022 € 1 708 953,92
SAL n. 2 a tutto il 15/06/2022 € 3 220 913,85
SAL n. 3 a tutto il 30/09/2022 € 5 863 935,58

(A)	1. Giorni di PERSISTENZA della consegna parziale dei lavori	gg	273
(B)	2. Ammontare dei LAVORI non eseguiti nel periodo di sospensione parziale e periodo di mancata produzione parziale	euro	€ 1 318 539,57
(C)	3. Ammontare lavori previsti nel periodo di sospensione parziale produzione giornaliera conseguita nel periodo di sospensione parziale	euro	€ 7 182 475,15
		€/g	€ 21 479,62
	aliquota perdita di produzione		18,36%

1 Maggiori spese generali infruttifere

Produzione media giornaliera prevista periodo di sospensione onerosa		€ 26 309,43
(scorporo utile e spese generali giornaliero)	€ 20 797,97	
((mancata produzione giornaliera)/1,1x1,15) x (0,15 x 2/3)	€/g	€ 2 079,80
Maggiori Spese Generali sul periodo considerato		€ 104 232,38

2 Lesione per mancata percezione dell'utile

(scorporo utile e spese generali sul periodo)	€ 1 042 323,77	
((mancata produzione periodo)/1,1x1,15) x 0,1 = "X"		€ 104 232,38

Applicazione interessi moratori

"X" x (interesse passivo)% x periodo in giorni/365 8,00% € 6 236,81

Lesione per mancata percezione dell'utile € 6 236,81

3 Sottoutilizzo della manodopera

Produzione media giornaliera prevista periodo di sospensione onerosa		€ 26 309,43
(scorporo utile e spese generali giornaliero)	€ 20 797,97	
incidenza manodopera tabellare al 22%	€/g	€ 4 575,55
Sottoutilizzo manodopera sul periodo considerato		€ 229 311,23
Riduzione 50% per parziali diverse utilizzazioni		€ 114 655,61

4 Mancato ammortamento macchine, attrezzature e impianti cantiere

	annuo	incidenza
Produzione media giornaliera prevista periodo di sospensione onerosa		€ 26 309,43
(scorporo utile e spese generali giornaliero)	€ 20 797,97	
incidenza mezzi e attrezzature tabellare al 45%	€/g	€ 9 359,09
ammortamento al 20%	€/g	€ 1 871,82
Sottoutilizzo mezzi e attrezzature sul periodo considerato		€ 93 809,14


Riduzione 50% per parziali diverse utilizzazioni

€ 46 904,57

RIEPILOGO

1	Mancato ammortamento Spese Generali	€ 104 232,38
2	Lesione per mancata percezione dell'utile	€ 6 236,81
3	Costi improduttivi personale di cantiere	€ 114 655,61
4	Mancato ammortamento macchine, attrezzature e impianti cantiere	€ 46 904,57
TOTALE EQUO COMPENSO PER INTERFERENZE (secondo valutazioni COLLEGIO TECNICO) - SOMMANO		€ 272 029,37

IMPORTO RICHIESTO dall'IMPRESA
€ 730 000,00



TOTALE EQUO COMPENSO PER INTERFERENZE (secondo valutazioni COLLEGIO TECNICO) - SOMMANO corrisponde a € 272.029,37

QUESITO 2 - Quantificazione MAGGIOR ONERE per trasporto materiale oltre 5 km

Il quesito pone alcune valutazioni preliminari. Al riguardo il Collegio osserva che la Direzione Lavori in corso d'opera non sembra aver dato alcuna disposizione in ordine alle modalità di approvvigionamento del materiale in parola.

Anzi, va sottolineato che l'Impresa aveva espressamente informato la D.L. anche con l'emissione degli stati di avanzamento con allibramento contabile (anche) del trasporto del materiale di cava proveniente da Casalecchio (cava peraltro annoverata nell'elenco dei siti suggeriti dal progetto) così formulando, di fatto, un'ipotesi di attività in linea tecnica non prevista in progetto (e in contratto) e per la quale mancava qualsiasi indicazione precettiva da parte della Stazione appaltante.

Tanto vero che l'impresa di fronte alla mancanza di disposizioni in ordine al trasporto del materiale proveniente dal sito di Casalecchio proseguiva la sua attività mentre la D.L. continuava a non impartire direttive, limitandosi, ad acquisire le riserve apposte dalla Ditta fin dal Primo Stato di avanzamento.

Tralasciando, così, di impartire eventuali istruzioni dirette a sospendere le lavorazioni, comprese le attività di scavo e di trasporto che proseguivano ulteriormente per i volumi importanti, come emerso dal quesito rivolto allo scrivente Collegio, che in questo frangente provvede a quantificarne gli oneri, laddove ammissibili, sostenuti dall'impresa e computati nella contabilità finale dei lavori redatta dagli stessi organi tecnici preposti alla sorveglianza dei lavori almeno per quanto riguarda la quantità e l'extra costo.

Ciò premesso, si osserva ancora che, fermo restando che il trasporto non è stato previsto dal prezzo-base afferente l'approvvigionamento del materiale preso in considerazione dalla Provincia di Modena per unità di volume, è evidente che, in mancanza di specifiche previsioni progettuali e/o disposizioni in corso d'opera circa le qualità e le modalità di utilizzazione del materiale approvvigionato da cave, questo dovesse comunque essere garantito e trasportato per assicurare continuità alle lavorazioni.

La mancanza di una espressa previsione circa la provenienza del materiale utile alla formazione dei rilevati nell'area di cantiere è stata pertanto la base del contenzioso che ha portato a richiedere da parte della Ditta e, a patire da parte della Stazione Appaltante, un maggior onere legato alle distanze percorse dai mezzi di trasporto oltre al limite consentito degli 8 km riconosciuti da Capitolato.

Se la Stazione appaltante, nella figura della D.L., ha osservato quanto avveniva in cantiere senza porre particolari opposizioni è pur vero che la Ditta appaltatrice dei lavori non si è preoccupata di farsi autorizzare la fornitura del materiale proveniente da Casalecchio, ma soprattutto il maggior onere rappresentato dai molti km (24 km) di distanza da sostenere economicamente oltre a quelli riconosciuti dal Capitolato.

Tale comportamento può essere rilevante ai fini economici, ma non è ascrivibile ad alcuna condotta operativa contraria o difforme rispetto al contenuto dei diritti e degli obblighi contrattuali.

In definitiva, posto che la Provincia non ha contestato che il sito prescelto dall'impresa, come cava di prestito del materiale, fosse più lontano rispetto al più vicino luogo di approvvigionamento, così che l'operazione ha finito col realizzare una buona qualità dei manufatti realizzati ma un maggior costo, e che entrambe le Parti non hanno provato, come sarebbe stato loro onere, a quantificarne i costi a tempo debito (ognuno nel proprio ruolo e con gli strumenti che la Normativa vigente mette a loro disposizione), il Collegio conclusivamente ritiene che il quesito non solo debba essere accolto ma presenta una sua ragione di valutazione specie per quanto osservato e posto a riserva dalla Ditta appaltatrice.

In ordine al quantum va considerato preliminarmente che il contratto prevede uno specifico compenso unitario per il trasporto del materiale di approvvigionamento per il quale, agli articoli n. 21.A.02.003 FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA <5KM dell'Elenco Prezzi è espressamente pattuito il trasporto entro 5 km dal cantiere, compreso nel costo del materiale, al prezzo unitario offerto di 13,10 euro/mc e all'art. n. 21.A1.01.010 SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM, ovvero il sovrapprezzo per il trasporto oltre 5 km e fino agli 8 km di eccedenza rispetto ai primi al prezzo unitario 0,45 euro/mc per km.

Al riguardo, il Collegio non ha nessun motivo di esimersi dal quantificare, come da richiesta attorea, ovvero di compensare tale magistero con i corrispettivi unitari oggetto di un reciproco consenso negoziale nella fase di formazione di una valutazione ragionevole e condivisa in grado di equilibrare una sorta di concorso "in colpa" commesso dalle Parti.

La pretesa economica rivendicata dalla Ditta con il secondo quesito della domanda arbitrale ammonta complessivamente a circa euro 800.000 corrispondente ai corrispettivi contrattuali per il trasporto applicati ad un volume di mc. 170.865,98 (anziché mc 197.711,68 come da computo metrico di progetto, avendo detratto il volume per la riprofilatura della vasca di laminazione ed il volume relativo alla miglioria dei "45 cm") ove, in particolare, sarà da definire nel dettaglio (anche alla luce degli effettivi documenti di trasporto) le somme determinate dall'applicazione dell'art. 21.A.02.003 e dell'art. 21.A1.01.010 di Elenco Prezzi in considerazione delle frazioni di percorrenza eccedenti i primi 5 km (già contemplati all'art. 21.A.02.003). Tali eccedenze vengono identificate in 12,20 km per la Cava Scartazza e in 27,5 km per la provenienza Casalecchio.

Posto che i conteggi dell'impresa non appaiono esatti a causa di lievi errori di arrotondamenti determinati dalle modalità di calcolo seguite attraverso una prima quantificazione, il Collegio è comunque dell'opinione che il compenso per il trasporto possa essere riconosciuto all'Impresa nell'ambito del volume effettivamente approvvigionato (stimato in circa 170 mila mc) ma limitatamente alla quantità eccedente i 5 km già riconosciuti nel prezzo base del materiale trasportato . e gli ulteriori 3 km già riconosciuti nel sovrapprezzo per trasporto oltre i 5 km

Con riferimento a queste posizioni il Collegio valutata la situazione, sentite le Parti, anche nell'intento di addivenire ad un accordo condiviso su cui convergere, ha ritenuto congruo

considerare come ammissibile un'integrazione di base estensibile a tutte le eccedenze oltre i 12,5 km (distanza di riferimento relativa alla Cava di via Scartazza) in ragione del 50 % a valere sulla differenze considerate.

Questo apertura, condivisa dalle Parti dopo una serie di incontri, consente di riconoscere a favore dell'Impresa (considerati i riferimenti forniti ma ancora in assenza di bolle di accompagnamento) ulteriori $32,5 \text{ km} - 12,5 \text{ km} = 20 \text{ km}$ che al 50% comportano un delta di 10 km da considerare in termini di onere di trasporto.

In pratica si propone l'adozione di un'integrazione ai fini del riconoscimento degli oneri di trasporto del, materiale approvvigionato di ulteriori 4,2 km su Scartazza e di 14,5 km su la Cava più distale (zona Bologna), oltre agli 8 km già previsti e corrisposti in base al Capitolato.

Il Collegio ritiene di assumere la quantità complessiva di trasporti effettuati dalla ditta esecutrice in mc. 170.865,98 (anziché mc 197.711,68 come da computo metrico di progetto, avendo detratto il volume per la riprofilatura della vasca di laminazione ed il volume relativo alla migliona dei "45 cm") così determinata dalla DD.LL. nello stato di consistenza finale dei lavori (redatto nelle more della definizione del presente giudizio) ed espressamente accettata dalla Ditta in occasione dell'incontro effettuato in data 6 febbraio 2024, dagli Ingg. Pagotto, Piacentini e Almadhiè (Cfr. Verbale del 06/02/2024).

Il Collegio non ritiene pertanto di accogliere, viste le motivazioni sopra esposte, l'eventuale pretesa attorea volta ad ottenere l'intero corrispettivo reclamato per la reale, ma non preventivamente concordata, percorrenza effettuata per il trasporto delle materie limitando ad accertare e riconoscere la richiesta limitatamente ai criteri e valutazioni sopra esposti.

Pertanto il compenso per la prestazione complessiva afferente il trasporto dei materiali utili alla formazione dei rilevati sarà quantificato alla luce delle quantità e relative provenienze contenute nei documenti che risulteranno ufficialmente in contabilità lavori al netto del ribasso.

QUESITO 3 – Applicazione Decreto Aiuti

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 114, è stato pubblicato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”. Il decreto è entrato in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione, ossia il 18 maggio 2022. Con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni di maggiore interesse sono quelle di cui agli artt. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, e 27, recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori”. In particolare, quanto all’art. 26, al fine di fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, viene introdotto, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le lavorazioni già effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione in esame (ossia, il 18 maggio 2022), viene prevista l’emissione, entro 30 giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento straordinario.

In particolare si richiamano:

- **Art. 26 del D.L. del 17 maggio 2022, n. 50**, commi 2 e 3 (Decreto Aiuti), relativamente all’aggiornamento del prezzario e all’applicazione dello stesso sui lavori contabilizzati nel 2022 (con offerta inviata entro il 31.12.2021). I prezzari regionali di luglio si applicano ai progetti approvati entro il 31 marzo 2023.
- **Art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 ([Legge di Bilancio 2023](#))**, estende l’applicazione del Decreto Aiuti anche al 2023 e prevede, altresì, l’emissione di nuovi prezzari regionali entro marzo 2023 da applicarsi a tutte le nuove procedure.

Nell’ambito dell’applicazione del “Decreto Aiuti” si ricorda inoltre che la compensazione ordinaria opera per i soli appalti di lavori, per l’anno successivo a quello di presentazione dell’offerta, e che questa è esclusa nel caso trovi applicazione il comma 6-ter dell’art. 26 del d.l. n. 50/2022 come riformulato dalla Legge di Bilancio 2023

In sintesi, dunque, il sistema compensatorio⁵ (alternativo a quello revisionale) attualmente in vigore, prevede:

- l’aggiornamento al 90% dell’aumento prezzi al netto del ribasso d’asta per le lavorazioni eseguite o contabilizzate (si introduce l’alternativa tra le due condizioni) nel 2023 relative ad offerte presentate entro il 31 dicembre 2021;
- l’aggiornamento al 80% dell’aumento prezzi al netto del ribasso d’asta per le lavorazioni eseguite o contabilizzate nel 2023 relative ad offerte presentate entro il 31 dicembre 2022. In tal caso è altresì richiesto che l’intervento non rientri tra quelli per cui è possibile disporre l’accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili.

Il CCT accertato che, oltre alla difficoltà di trovare un’adeguata metodo per definire i maggiori oneri derivanti dalla presenza di interferenze (sottoservizi) non immediatamente risolte, una delle riserve su cui vi è maggior difficoltà di valutazioni in termini di applicazione del metodo è quella riguardante il calcolo degli incrementi di prezzo

ricosciuto dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 cosiddetto "decreto Aiuti" contiene all'articolo 26 norme di dettaglio sulla revisione dei prezzi per i lavori del 2022.

A questo proposito si è acquisita la circolare del MIT del 2 dicembre u.s. recante indicazioni circa le modalità di determinazione degli incrementi di prezzo intervenuti al 2022. Sull'interpretazione del metodo indicato dal MIT il CCT ha deciso di proporre una metodologia di calcolo della compensazione a partire, nel caso specifico, dal Prezziario ANAS vista la specificità dell'appalto e delle lavorazioni eseguite in luogo del riferimento Regionale aggiornato al 2023.

L'adozione di un meccanismo di ricalcolo e adeguamento dei prezzi sarebbe molto semplice se tutte le lavorazioni fossero regolamentate da un prezziario standardizzato cui si fa riferimento nella citata circolare MIT, in realtà il Collegio si trova di fronte a una valutazione compensativa che parte da un Appalto lavori affidato su una Lista delle categorie con un'offerta prezzi.

La domanda che ci si è posti è dunque ***Come procedere nei casi in cui le offerte siano state fatte con il sistema dell'offerta a prezzi unitari, nel quale sono presenti ribassi diversificati a seconda delle singole voci di prezzo, e ancora Quale ribasso occorre prendere a riferimento per la decurtazione, quello medio o quello della singola voce di prezzo?***

In linea di principio il Collegio, valutato anche quanto suggerito da pratiche finora applicate e suggerite (vedi per esempio l'ANCE), ritiene che dovrebbero essere presi a riferimento le diverse percentuali di ribasso come offerte dall'impresa in relazione ai vari prezzi unitari posti a base di Gara. Cionondimeno, si ritiene possa essere in facoltà dell'impresa optare per l'applicazione di una decurtazione basata su un ribasso medio, procedura questa che non si è ritenuta applicabile anche a seguito di un confronto tra le Parti.

Pertanto in presenza di nuovi prezzi, non previsti nei prezziari da sottoporre ad aggiornamento ai sensi del comma 2, ovvero, in fase transitoria, ai sensi del comma 3 si procede con un aggiornamento che deve riguardare tutte le voci di prezzo che compongono il contratto.

Nel caso in cui il prezziario da incrementare ai sensi del comma 3, ovvero ai sensi di quello infrannuale di cui al comma 2, non dovesse contenere alcuni dei prezzi contrattuali, questi ultimi dovrebbero comunque essere aggiornati applicando una percentuale di incremento in linea con quella media scaturente dall'adeguamento dei prezzi originari.

L'aleatorietà dell'applicazione di una percentuale media scaturente da una rivalutazione dettagliata dei prezzi codificati (eseguita sulla scorta dei prezziari ufficiali al 2023) non tiene conto di valutazioni e circostanze che possono pesare o aver effettivamente pesato nella definizione dei nuovi prezzi offerti nell'ambito della Lista delle categorie pertanto si ritiene un'ipotesi di lavoro debole e poco praticabile benché affrontata nel corso degli incontri effettuati con le Parti.

Molto più solida appare la possibilità di mantenere il ricalcolo dell'adeguamento previsto dal "decreto aiuti" sui soli singoli prezzi codificati lasciando però inalterati quelli costruiti ed offerti in sede di Gara dall'Appaltatore. Con riferimento al 2023 e relativi SAL emessi si potranno calcolare in modo puntuale tutte le variazioni in aumento e in diminuzione

osservate sui prezziari ufficiali (nella fattispecie utilizzando il prezzario ANAS con il supporto anche di altri ufficiali laddove richiamati ed utilizzati in fase di progetto).

Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenza, la revisione prezzi è un rimedio di riequilibrio del sinallagma contrattuale che assicura continuità al contratto in corso di esecuzione senza, dall'altra parte, azzerare il rischio di impresa (alea contrattuale).

All'interno di questo quadro, risulta illuminante la Relazione n. 56/2020 della Corte di Cassazione laddove ha evidenziato come la pandemia (e, oggi anche la crisi in Ucraina) abbia messo in luce che *“il principio della vincolatività del contratto – in forza del quale pacta sunt servanda – debba essere contemperato con l'altro principio del rebus sic stantibus, qualora per effetto di accadimenti successivi alla stipulazione del contratto o ignoti al momento di questa o, ancora, estranei alla sfera di controllo delle parti, l'equilibrio del rapporto si mostra sostanzialmente snaturato. Ciò, peraltro, anche in assenza di specifiche clausole al riguardo, in nome del generale principio di “buona fede”, che ha valore d'ordine pubblico e si colloca tra i principi fondanti del nostro ordinamento sociale. La “buona fede”, infatti, impone un comportamento corretto e cooperativo fra le parti al fine di favorire il compimento del risultato negoziale, anche attraverso la disponibilità a riallineare il contenuto alle mutate circostanze. Pertanto, la “buona fede” può salvaguardare il rapporto economico che le parti avevano originariamente inteso porre in essere, imponendo la rinegoziazione del contratto che si sia squilibrato, al fine di favorirne in tal modo la conservazione”*.

In definitiva, in tema di revisione dei prezzi possiamo ritenere che sussiste un dovere giuridico di cooperazione tra le parti (committenza e appaltatore) finalizzato a salvaguardare il sinallagma del rapporto contrattuale e il suo svolgimento corretto in termini qualitativi, avendo cura di evitare che vi sia uno squilibrio a favore di una delle due parti.

È tanto vero quanto viene evidenziato che il Legislatore per le lavorazioni eseguite e contabilizzate successivamente al 18.5.22, ha suggerito di applicare i nuovi prezziari regionali adottati, o, nelle more dell'adozione, di applicare i vecchi prezziari con la revisione del 20% in aumento dei prezzi ex comma (tutto quanto sopra esposto in riferimento a contratti affidati sulla base delle offerte effettuate entro il 31.12.2021).

Giova ricordare che a monte di qualsiasi calcolo vale, a termini di legge, l'applicazione del 20% in incremento riconoscendo in tal modo che il mercato e la conduzione dei lavori hanno di fatto subito una serie di aumenti che devono essere riconosciuti.

L'incremento fino al 20%, nelle more della determinazione dei prezziari regionali, operato dalle stazioni appaltanti, va applicato per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, incrementando le risultanze dei prezziari.

Tale aliquota del 20% dovrebbe quindi andare ad essere applicata alle risultanze dell'ultimo prezzario regionale aggiornato al 31.12.2021, anche a prescindere dal fatto che l'offerta fosse stata formulata negli anni precedenti (2020 – 2019 – 2018 ecc.). Pertanto nel calcolare il rialzo la Stazione Appaltante dovrà prendere a riferimento l'ultimo prezzario regionale (ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016) in vigore prima dell'adozione del prezzario regionale aggiornato.

Di natura dottrinale resta, come già anticipato, la soluzione del problema riguardante il tema dell'aggiornamento dei prezzi di prodotti che non sono presenti negli ultimi prezziari aggiornati.

Secondo parte della dottrina in una siffatta fattispecie il Direttore lavori dovrebbe applicare la Circolare del MIMS emanata in riferimento al caro materiali del primo semestre 2021 (ed a modesto avviso dello scrivente ancora perfettamente in vigore non essendo intervenuto alcun atto estintivo della norma), il quale recita: "Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell'analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l'appalto." Il Direttore Lavori prenderà pertanto a riferimento "prezziari analoghi" al quale applicherà l'aliquota del 20% a titolo di acconto salvo poi effettuare il conguaglio al momento dell'adozione del nuovo prezzario Regionale aggiornato.

Per quanto concerne Il calcolo del conguaglio si evidenzia che, premesso che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari di cui al primo comma, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento (limite quest'ultimo finalizzato ad espungere l'alea normalmente addebitabile all'appaltatore), qualora all'esito dell'adozione del nuovo prezzario Regionale avessimo variazioni dei prezzi in aumento e/o in diminuzione rispetto alla percentuale del 20% la stazione appaltante dovrà procedere al conguaglio (in aumento o in diminuzione) in occasione del riconoscimento del primo SAL afferenti le lavorazioni eseguite dopo l'adozione del prezzario aggiornato.

Aldilà delle casistiche affrontate ed esaminate dal Collegio, dopo svariati incontri e confronti, in cui si sono convocate le Parti è maturata la convinzione che il criterio suggerito dall'ANCE (e sopra richiamato) rappresenti la forma più corretta per valutare la quota revisionale a cui sottoporre i SAL interessati prescindendo dall'applicazione preventiva dell'incremento del 20% sul prezzario di riferimento individuato dal Legislatore in quello del 2021 (anno in cui si è reintrodotta l'istituto della revisione prezzi precedentemente non consentita).

Il Collegio propone, in modo più agile ed efficace, di calcolare l'importo revisionale adottando uno schema che può essere semplificato con la seguente tabella.

ANAS GARA	OFFERTA	ANAS NUOVO	IPOTESI COLLEGIO
a	b	c	c x b / a
10	12	13	15,6

In definitiva Il prezzo del materiale/lavorazioni di riferimento è quello ANAS Gara dell' anno 2014 integrato da prezzi offerti dall'Appaltatore in sede di gara attraverso lista di categorie (cosiddetta offerta prezzi); si propone di incrementare con il criterio proposto dal Collegio i soli prezzi codificati offerti dalla Ditta (prezzi contenuti nei prezziari ufficiali ANAS). Ai valori offerti in gara dalla Ditta si applica il conguaglio percentuale scaturente dalla reale variazione osservata tra il 2014 e 2022 naturalmente a valere sui soli prezzi codificati e presenti nel prezzario ANAS. A titolo esemplificativo se il prezzo codificato ANAS fosse 10

euro e l'omologo offerto dalla Ditta fosse pari a 12 euro esso dovrà essere adeguato osservando l'andamento dello stesso prezzo nel periodo 2014-2022, nel caso dovesse aver subito un incremento per esempio del 30% ovvero essere pari a 13 euro il conguaglio percentuale da riconoscere sarà positivo e risulterà pari a $12 \text{ euro} \times 13 \text{ euro} / 10 \text{ euro} = 15,6 \text{ euro}$; naturalmente laddove invece il prezzo nel periodo considerato risultasse inferiore si otterrebbe un conguaglio negativo, per esempio se il prezzo offerto pari a 12 euro diventasse da prezzari ANAS (nel periodo considerato 2014-2022) inferiore, per esempio pari a 9,5 euro contro gli originari 10 euro, si otterrebbe una riduzione del 5% che applicata al nuovo prezzo porterebbe a calcolare $12 \text{ €} \times 9,5 \text{ €} = 11,4 \text{ €}$.

ANAS GARA	OFFERTA	ANAS NUOVO	IPOTESI COLLEGIO
a	b	c	c x b / a
10	12	9,5	11,4

Dal momento che tale metodologia è di difficile applicazione ai prezzi costruiti (ovvero non codificati nei prezzari ufficiali) si propone, in forma conservativa, di lasciare inalterato il valore proposto in Sede di gara omettendo di applicare sia la percentuale del 20% introdotta dal Decreto "aiuti" sia l'eventuale incremento/decremento scaturente da valutazioni che non hanno riferimenti precisi come invece risulta nel caso dei prezzi codificati. Laddove si potrà disporre di prezzi codificati in altri prezzari ufficiali citati ed utilizzati all'interno degli elaborati contabili progettuali si potranno eseguire analoghe procedure sulla base del criterio proposto ed in presenza di analisi prezzo dettagliate ricostruire il nuovo prezzo utilizzando i prezzi elementari codificati ed aggiornati presenti nei prezzari ANAS o di pari equipollenza.

Resta inteso che anche in questa situazione il conguaglio va comunque applicato nella misura del 90% al netto del ribasso d'asta.

L'importo di adeguamento riconosciuto dal "Decreto Aiuti" si ricava dunque dall'applicazione della metodologia sopraesposta all'intera lista delle categorie offerta in sede di gara e relativamente ai soli prezzi Codificati nei prezzari ufficiali di riferimento (ANAS) tralasciando il calcolo degli incrementi/decrementi per le sole voci la cui determinazione del prezzo è ricostruita e difficilmente adeguabile ancorchè con il supporto dei prezzari ufficiali di riferimento codificabile.

Una stima effettuata grossolanamente dallo scrivente applicando la metodologia proposta porta a quantificare un adeguamento dell'importo contrattuale su un valore complessivo intorno ai 2,6-2,7 milioni di Euro che dovranno essere meglio calcolati sulla scorta dell'intero computo metrico, dei SAL di riferimento e dei prezzi codificati nei prezzari ANAS di riferimento.

Modena, 10 maggio 2024

Il Presidente del Collegio Tecnico Consultivo
 Ing. Adelio Pagotto
 I COMPONENTI
 Ing. Nabil El Hamadiè
 Ing. Luca Piacentini